



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
 AREA RICERCA E SVILUPPO
 INDUSTRIAL LIAISON OFFICE



Università degli Studi di Palermo			
Repertorio Convenzioni			
n. 2182/201-2			
prot. n. 85254 del 19/11/12			
Titolo		Classe	Fascicolo
disciplin		6	20000
UCB	CC		PPA

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
 DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(Art. 4, quinto comma, del D.I. 142/98 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

L'Università' degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore Prof. Roberto Lagalla, nato a Bari il 16/4/1955 e per delega del Prof. Antonio Purpura, nato a Tusa il 7/8/1949

E

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE con sede legale in (via/piazza) **PIAZZA MATTEOTTI**, **SANTA MARGHERITA DI BELICE CAP 92018 (AGRIGENTO)**, Partita IVA o Codice Fiscale **83001630843** d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante **DOTT. FRANCESCO VALENTI**, nato a **SANTA MARGHERITA DI BELICE** il **26-05-1956**

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, con riferimento all'allegata offerta di tirocinio per il corrente anno accademico, almeno un soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università' degli Studi di Palermo, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.
2. Il soggetto ospitante provvederà a formulare l'offerta di tirocinio per l'anno accademico successivo, specificando il numero complessivo dei soggetti accoglibili in tirocinio di formazione ed orientamento e i Corsi di Laurea di provenienza dei tirocinanti. Tale offerta di tirocinio, anche con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 5, dovrà essere trasmessa entro ogni 30 luglio, al soggetto promotore che, sulla base di tale comunicazione procederà alla relativa programmazione delle attività per il successivo avvio delle attività di tirocinio.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura del Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilita' civile.

Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a: svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonche' per la responsabilita' civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali copia di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5

1. La presente convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula e cessa di produrre effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno sessanta giorni, anche solo di una delle parti, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La presente convenzione consente l'effettivo avvio delle attivita' di tirocinio, previa comunicazione, da effettuarsi entro il 30 luglio, del numero e della facolta' di provenienza dei tirocinanti che l'Azienda/Ente intenda ospitare nell'anno accademico successivo.

(firma e timbro per il soggetto ospitante)



IL SINDACO
Dott. Francesco Valenti

Universita' degli Studi di Palermo
Prof. Antonio Purpura

